

FASCICOLO INFORMATIVO

**Contratto di assicurazione di responsabilità civile
e tutela legale**

prontoposte protezione *multiRC*

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione al contratto

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa**

Posteassicura
GruppoAssicurativoPostevita

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è lieto di invitarvi a casa vostra.

(Non è necessario confermare)

**TI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A TE,
UNO SPAZIO DOVE POTER CONSULTARE E VERIFICARE LA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
OVUNQUE TI TROVI, NELLA MASSIMA SICUREZZA, 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7.**

Nella nuova area riservata potrai:

Esaminare le condizioni contrattuali sottoscritte.



Visualizzare e modificare i tuoi dati di attivazione.



Controllare le coperture assicurative e lo stato delle tue pratiche.



Consultare la corrispondenza e le certificazioni.



Verificare lo stato dei pagamenti dei premi e relative scadenze.



Utilizzare strumenti innovativi per conoscere l'adeguatezza del tuo profilo assicurativo nel tempo.



Ottenere l'accesso all'**Area Clienti** e agli strumenti dedicati è semplice:
basta registrarsi su **www.postevita.it** o **www.poste-assicura.it**
e inserire i dati richiesti con pochi clic.

VIENI A SCOPRIRE LA TUA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.

Per informazioni:



800.13.18.11



infoclienti@poste-assicura.it

Registrati in pochi clic.



ACCEDERE ALL'AREA CLIENTI DEL GRUPPO POSTE VITA È FACILE.

Ti basterà seguire questa semplice procedura per iniziare subito a utilizzare le sue pratiche funzioni.

Accedi

Inserisci negli appositi spazi il tuo nome utente e la password.

UTENTE

Inserisci il tuo nome utente

PASSWORD

Inserisci la tua password

ACCEDI ☐ ricorda utente

SEI GIÀ REGISTRATO SU WWW.POSTE.IT?

Accedi all'Area Clienti dal sito www.postevita.it o www.poste-assicura.it con il tuo **Nome Utente e Password** (stesse credenziali utilizzate per il sito www.poste.it) e completa la registrazione inserendo le informazioni richieste.

NON SEI REGISTRATO SU WWW.POSTE.IT?

Segui questi veloci passaggi:

- 1) vai sul sito www.postevita.it o www.poste-assicura.it e **clicca su Registrati**;
- 2) inserisci i tuoi **dati anagrafici**;
- 3) inserisci i tuoi dati di indirizzo ed il numero di cellulare. Fai molta attenzione all'inserimento del **numero di cellulare**, perché a quel numero ti verrà inviato il **codice di attivazione** che permette la conclusione della registrazione;
- 4) scegli la tua **Password**;
- 5) **stampa i dati o salva la pagina** che ti viene proposta dal sistema perché contiene il tuo Nome Utente (User ID o Indirizzo Email) e il tuo **codice cliente**;
- 6) ricevi tramite **sms** il codice di attivazione;
- 7) inserisci il **codice di conferma** ricevuto tramite sms;
- 8) entra adesso nell'Area Clienti del sito www.postevita.it o www.poste-assicura.it con Nome Utente e Password. Avrai accesso immediato alla tua posizione assicurativa.

Dal **secondo login** in poi ti sarà sufficiente inserire Nome Utente e Password.



Entra nell'Area Clienti. La tua sicurezza ti aspetta online!

Indice

Nota Informativa

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	1/7
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	1/7
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	4/7
Glossario	6/7

Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - Informazioni generali	1/12
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	1/12
Art. 1.2 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del Premio - Diritto di recesso	1/12
Art. 1.3 - Durata del contratto - Modalità di disdetta	1/12
Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro	2/12
Art. 1.5 - Non operatività della garanzia	2/12
Art. 1.6 - Foro competente e procedimento di mediazione	2/12
Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione	2/12
Art. 1.8 - Aggravamento e diminuzione del rischio	2/12
Art. 1.9 - Oneri fiscali	2/12
Art. 1.10 - Validità territoriale	2/12
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio	2/12
Art. 1.12 - Prescrizione	2/12
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa	3/12
Art. 1.14 - Reclami	3/12
Art. 2 - Responsabilità Civile del Capofamiglia	4/12
Art. 2.1 - Opzione RC Famiglia	6/12
Art. 2.2 - Opzione RC Animali domestici	6/12
Art. 2.3 - Franchigia	7/12
Art. 2.4 - Variazione delle Opzioni	7/12
Art. 2.5 - Persone non considerate terzi	7/12
Art. 2.6 - Pluralità di Assicurati	7/12
Art. 2.7 - Esclusioni dell'assicurazione di Responsabilità Civile	7/12

Art. 3 - Tutela legale	8/12
Art. 3.1 - Spese oggetto di copertura.....	8/12
Art. 3.2 - Vita privata	9/12
Art. 3.3 - Lavoro dipendente	9/12
Art. 3.4 - Immobile	9/12
Art. 3.5 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del Sinistro	9/12
Art. 3.6 - Esclusioni dell'assicurazione di Tutela Legale	10/12
Art. 4 - Denuncia e liquidazione dei Sinistri	10/12
Art. 4.1 - Responsabilità Civile.....	10/12
Art. 4.2 - Tutela Legale	11/12

Moduli

Modulo di Denuncia Sinistro

Tabella INAIL

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

Glossario

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Poste Assicura S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana.

Poste Assicura S.p.A. Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Viale Beethoven, 11 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203 - sito internet: www.poste-assicura.it, posta elettronica: infoclienti@poste-assicura.it; PEC: posteassicura@pec.poste-assicura.it).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2015:

- il Patrimonio netto ammonta a 54,08 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 29,08 milioni di Euro di Riserve patrimoniali;
- l'indice di solvibilità risulta essere pari a 3,83. L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 44,76 milioni di Euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 11,67 milioni di Euro.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa si rinvia al sito internet dell'Impresa: www.poste-assicura.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza: il contratto è stipulato mediante tecnica di vendita a distanza e pertanto, fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, lo stesso è assoggettato anche alle norme del D.lgs. 6 settembre 2005 n.206 (Codice del Consumo) e risulta conforme alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 34/2010.

Il contratto ha durata annuale e, in assenza di disdetta da parte del Contraente, si rinnova tacitamente di anno in anno ferma la facoltà di disdetta da entrambe le Parti.

Avvertenza: il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa nei 45 giorni successivi la Data di Effetto, rivolgendosi telefonicamente al Servizio Clienti, attraverso il numero verde 800.13.18.11 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta di recesso.

Se impossibilitato a mettersi in contatto con il Servizio Clienti al numero 800.13.18.11, il Contraente può, in alternativa, comunicare la volontà di recesso tramite lettera raccomandata a/r a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 Roma**

Si rinvia agli artt. 1.2. e 1.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La presente copertura assicurativa tiene indenne l'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi, anche per fatti commessi da persone di cui egli debba rispondere a norma di legge. L'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Il Contraente potrà scegliere di integrare la copertura sopra descritta con una o più delle opzioni indicate di seguito:

1) **Opzione RC Famiglia**, dedicata all'Assicurato con figli;

2) **Opzione RC Animali Domestici**, dedicata all'Assicurato che possiede animali domestici.

È sempre inclusa nel presente contratto la copertura delle spese legali per la difesa degli interessi dell'Assicurato (sezione **Tutela Legale**).

Si rinvia agli artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni ed esclusioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli artt. 1.1, 1.2, 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di Franchigie, Scoperti e limiti massimi di Indennizzo.

Si rinvia agli artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per facilitare la comprensione da parte dell'Assicurato si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento di Franchigie, Scoperti e limiti massimi di Indennizzo.

Evento Assicurato	Massimale/ Limite di indennizzo	Danno cagionato	Scoperto	Franchigia	Danno indennizzato
Danno arrecato a terzi nel tempo libero (RC del Capofamiglia) (ad es. durante una passeggiata in bicicletta viene involontariamente procurato un danno ad una vettura parcheggiata sulla strada)	500.000,00 Euro	700,00 Euro	-	400,00 Euro primo mese	300,00 Euro
				150,00 Euro mesi successivi al primo	550,00 Euro
Danno arrecato a terzi dalla conduzione della dimora (RC del Capofamiglia) (ad es. una tubatura si rompe accidentalmente e provoca una perdita d'acqua che rovina il soffitto dell'inquilino di sotto)	500.000,00 Euro	400,00 Euro	-	400,00 Euro primo mese	0,00 Euro
				150,00 Euro mesi successivi al primo	250,00 Euro
Interruzione o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni nonché di attività di terzi (RC del Capofamiglia) (ad es. danno accidentale causato al negozio sotto casa tale da impedirne l'apertura per un certo periodo)	150.000,00 Euro (30% del Massimale)	4.000,00 Euro	10% con il minimo di 500,00 €	400,00 Euro primo mese	3.500,00 Euro (Franchigia non rilevante poiché minore al minimo dello Scoperto)
				150,00 Euro mesi successivi al primo	3.500,00 Euro (Franchigia non rilevante poiché minore al minimo dello Scoperto)

Evento Assicurato	Massimale/ Limite di indennizzo	Danno cagionato	Scoperto	Franchigia	Danno indennizzato
Danno arrecato a Cose di terzi da Animale domestico <i>(Opzione RC Animali Domestici)</i> (ad es. il cane dell'Assicurato danneggia involontariamente gli occhiali da vista di un ospite)	500.000,00 Euro	300,00 Euro	-	400,00 Euro primo mese	Danno rientrante in Franchigia
				150,00 Euro mesi successivi al primo	150,00 Euro
Danno arrecato da un minore dell'Assicurato temporaneamente afficato a Terzi <i>(Opzione RC Famiglia)</i> (ad es. il figlio minore dell'Assicurato danneggia con un pallone la vetrata della casa presso la quale è temporaneamente ospitato)	500.000,00 Euro	1.000,00 Euro	-	400,00 Euro primo mese	600,00 Euro
				150,00 Euro mesi successivi al primo	850,00 Euro

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare gravi effetti sulla prestazione, ivi compresa la mancata corresponsione dell'Indennizzo. Gli effetti di tali dichiarazioni sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, come specificato all'art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: ai contratti di assicurazione si applicano talune cause di nullità, ivi incluse quelle previste dal Codice Civile agli artt. 1895 e 1904. Restano comunque ferme le ulteriori ipotesi di nullità previste dalla legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il presente contratto non prevede casi di aggravamento o diminuzione del rischio.

6. Premi

Il pagamento del Premio è effettuato con cadenza mensile esclusivamente tramite addebito su conto corrente BancoPosta intestato al Contraente. **Il primo mese di copertura successivo alla Data di effetto del contratto è gratuito.**

Sono fatte salve in ogni caso eventuali ulteriori modalità di pagamento tempo per tempo disponibili.

Il Premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente.

Avvertenza: la Società si riserva il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate.

7. Rivalsa

Avvertenza: ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Impresa che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché l'Assicurato stesso;
- il suo nucleo familiare (l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, come risultanti dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico);

sempreché l'Assicurato stesso rinunci a valersi nei confronti del responsabile del danno.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 2055 Il comma del Codice Civile, colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri corresponsabili.

8. Diritto di recesso - Disdetta

Avvertenza: come indicato all'art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa nei 45 giorni successivi la Data di Effetto del contratto.

Le Parti possono altresì esercitare la disdetta secondo i termini e le modalità indicate all'art.1.3 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa e il Contraente possono recedere dalla copertura. La comunicazione ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio. L'Impresa rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Si rinvia all'art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

Per l'assicurazione di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952, comma 3, del Codice Civile). Restano fermi i termini per la denuncia del Sinistro indicati all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto e ai criteri di liquidazione dei Sinistri sarà applicata la legge italiana e gli stessi saranno soggetti esclusivamente a essa.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge n. 1216 del 29 Ottobre 1961 e successive modifiche e integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo

Avvertenza: in caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Impresa nei termini e con le modalità previsti all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato in calce al presente Fascicolo Informativo.

La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi all'assicurazione di Tutela Legale è affidata a Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia), come specificato all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi di cui si riportano i recapiti:

**Poste Assicura S.p.A.
Gestione Reclami
Viale Beethoven 11
00144 Roma
Fax: 06.5492.4402**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in Polizza. Qualora l'esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all'IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all'IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa e inviarlo a:

**IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
Fax: 06.4213.3206**

È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet www.poste-assicura.it per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell'esame dei Reclami, con i relativi recapiti.

L'esponente potrà inoltrare un reclamo direttamente a IVASS anche per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IVbis del D.lgs. n. 206/05 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle Parti.

Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.

14. Arbitrato

Avvertenza: si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, salvo diverse disposizioni di legge, anche nei casi in cui la gestione delle controversie sia demandata ad arbitrati. In caso di Arbitrato, il luogo di svolgimento dello stesso è la città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina all'Assicurato.

Si rinvia agli artt. 4.1.2 e 4.2.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

15. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunica all'Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell'Impresa, www.poste-assicura.it

16. Conflitto di interesse

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla circostanza che il soggetto distributore del contratto, Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto stesso, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Assicura S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto tramite la rete degli uffici postali, parte delle commissioni che Poste Assicura S.p.A. trattiene dal Premio versato.

Inoltre si rilevano potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero scaturire da rapporti con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta in merito alla gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche che rappresentano gli obblighi nei confronti degli Assicurati.

Poste Assicura S.p.A. è dotata di adeguate procedure che prevedono il monitoraggio e gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l'Assicurato e che potrebbero derivare dai rapporti con i soggetti sopra indicati.

Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Roberto Manzato
Rappresentante legale
In virtù di procura speciale
Poste Assicura S.p.A.

Glossario

Assicurato: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: l'attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Collaboratori familiari: le persone che, nel rispetto delle norme di legge in vigore, in rapporto di subordinazione, svolgono determinate attività per l'Assicurato, quali a titolo esemplificativo: baby-sitter, badanti, domestici.

Contraente: la persona fisica che stipula l'assicurazione e che si impegna a corrispondere il relativo Premio.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Data di effetto del contratto: la data a partire dalla quale il contratto si intende concluso (ovvero dalle ore 24 del giorno stesso in cui Poste Assicura S.p.A. ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere la presente Polizza).

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: il complesso della costruzione edile ubicata in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, che sia stato completato secondo quanto previsto dal progetto di costruzione e che sia **adibito a civile abitazione**.

Sono compresi:

- dipendenze e/o pertinenze;
- cantine e box auto, ad uso civile;
- opere di fondazione o interrate;
- tettoie, terrazzi (esclusi i pergolati);
- fissi e infissi;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio dell'abitazione, muri di cinta, piscine;
- tinteggiature, tappezzeria, moquette, parquet;
- antenne e parabole radiotelevisive o per radioamatori (purché fissate al Fabbricato);
- statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
- ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, pannelli solari termici e i pannelli fotovoltaici, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa;
- eventuali uffici o studi professionali privati intercomunicanti;
- parti in comune con condomini, ville a schiera o plurifamiliari, pro-quota.

Sono incluse le aree all'aperto, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, le tende anche se rigidamente fissate al Fabbricato, le tendo-tensostrutture e i gazebo.

Fatto illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno.

Franchigia: l'importo prestabilito, espresso in cifra fissa, che in caso di sinistro è dedotto dall'Indennizzo e resta a carico dell'Assicurato.

Incendio: la combustione, con fiamma, che può auto-estendersi e propagarsi al di fuori di appropriato focolare.

Invalidità permanente: l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

Limite di indennizzo: la somma massima rimborsabile da Poste Assicura S.p.A. per alcune specifiche garanzie.

Manutenzione ordinaria: sono considerati interventi di Manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria: sono considerati interventi di Manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di Manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Massimale: la somma massima rimborsabile da Poste Assicura S.p.A.

Occlusioni: la chiusura o la riduzione dello spazio interno di una conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni.

Parti: il Contraente e Poste Assicura S.p.A.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.

Scoperto: la quota parte del danno, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la Tutela Legale si intende la controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o il procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l'Assicurato.

Società/Impresa: Poste Assicura S.p.A.

Spese di giustizia: le spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.

Spese peritali: le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla Parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Transazione: l'accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite far di loro insorta o la prevengono.

Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - Informazioni generali

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del Premio - Diritto di recesso

Il contratto decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui Poste Assicura S.p.A. ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere la presente Polizza (Data di effetto del contratto): a partire da tale momento, Poste Assicura S.p.A. garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto della presente Polizza.

Il primo mese di copertura successivo alla Data di Effetto del contratto è gratuito.

Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa nei 45 giorni successivi la Data di Effetto, **rivolgendosi telefonicamente al Servizio Clienti, attraverso il numero verde 800.13.18.11 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta di recesso.**

Se impossibilitato a mettersi in contatto con il Servizio Clienti al numero 800.13.18.11, il Contraente può, in alternativa, inviare la comunicazione tramite lettera raccomandata a/r a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 Roma**

Poste Assicura S.p.A. rimborsa al Contraente l'eventuale Premio già addebitato senza alcuna trattenuta.

Il Contraente, sottoscrivendo l'apposito modulo di autorizzazione previsto, si impegna a corrispondere il Premio mediante addebito mensile sul conto corrente BancoPosta a lui intestato. Qualora le coordinate per l'addebito dovessero variare, il Contraente si obbliga a comunicare a Poste Assicura S.p.A. le nuove coordinate per il corretto addebito del Premio, **purché queste si riferiscano sempre ad un conto corrente BancoPosta a lui intestato, recandosi presso l'ufficio postale al fine di dare seguito a tale variazione.**

Il Premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente sebbene risulti frazionato mensilmente.

Poste Assicura S.p.A. eseguirà l'addebito solo se il conto corrente in essere avrà un saldo disponibile e sufficiente a coprire per intero l'addebito dell'importo dovuto; non sono previsti addebiti parziali del Premio.

Nel caso in cui alla data prevista per il corretto addebito della rata di Premio il conto presenti un saldo insufficiente per poter procedere con l'addebito, il contratto trascorsi ulteriori 30 giorni verrà sospeso ed un eventuale Sinistro occorso dopo tale termine non sarà riconosciuto come indennizzabile.

Il pagamento a saldo delle rate di Premio non corrisposte, utile per la riattivazione della copertura assicurativa, potrà avvenire presso l'Ufficio Postale prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificata, riattivazione che avrà efficacia dalle ore 24.00 del giorno di pagamento; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento.

Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione del Premio o della rata di Premio nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata di Premio sono scaduti, fermo il diritto di Poste Assicura S.p.A. al Premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 1.3 - Durata del contratto - Modalità di disdetta

Il presente contratto di assicurazione di durata annuale si rinnova tacitamente di anno in anno, fermo restando la facoltà per entrambe le Parti di esercitare la disdetta con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza annuale. Eventuali premi, addebitati per motivi tecnici successivamente alla richiesta della disdetta, verranno integralmente riaccreditati al Contraente.

Il Contraente ha facoltà di comunicare la propria disdetta 30 giorni prima della scadenza annuale rivolgendosi al Servizio Clienti attraverso il Numero verde dedicato 800.13.18.11 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta di disdetta.

Se impossibilitato a mettersi in contatto con il Servizio Clienti al numero 800.13.18.11, il Contraente può, in alternativa, inviare la comunicazione tramite lettera raccomandata a/r a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 Roma

In caso di disdetta regolarmente esercitata dal Contraente o dalla Società, le garanzie assicurative relative al presente Contratto cesseranno alla scadenza annuale.

Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e al fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata a/r ed ha efficacia dopo 30 giorni dall'invio della stessa. Nel caso di recesso da parte del Contraente la raccomandata a/r deve essere indirizzata a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 Roma

La Società rimborsa la quota parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso al netto delle imposte.

Art. 1.5 - Non operatività della garanzia

La garanzia non sarà operante:

- per più adesioni a tutela dello stesso Assicurato;
- in caso di cessazione di titolarità del conto corrente BancoPosta.

Art. 1.6 - Foro competente e procedimento di mediazione

Ogni controversia relativa al presente contratto è soggetta alla giurisdizione italiana e per le stesse è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza dell'Assicurato o degli aventi diritto previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013).

Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 1.8 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il presente contratto non prevede casi di aggravamento o diminuzione del rischio.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati.

Art. 1.10 - Validità territoriale

La Sezione Responsabilità Civile opera per sinistri verificatisi nel mondo intero.

La Sezione Tutela Legale opera:

- nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da Fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, in cui si proceda, si trovi in questi territori;
- in tutte le altre ipotesi per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.

Art. 1.12 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto disposto dall'art. 2952 del Codice Civile.

Per l'assicurazione di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risar-

cimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952, comma 3, del Codice Civile).

Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Impresa che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché l'Assicurato stesso;
- il suo nucleo familiare (l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, come risultanti dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico);

semprech  l'Assicurato stesso rinunci a valersi nei confronti del responsabile del danno.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 2055 II comma del Codice Civile, colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri corresponsabili.

Art. 1.14 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi di cui si riportano i recapiti:

Poste Assicura S.p.A.
Gestione Reclami
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
Fax: 06.5492.4402

  anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo **reclami@poste-assicura.it**.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invier  risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in Polizza.

Qualora l'esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all'IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potr  utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all'IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa e inviarlo a:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
Fax: 06.4213.3206

  inoltre a disposizione del Contraente il sito internet www.poste-assicura.it per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalit  di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell'esame dei Reclami, con i relativi recapiti.

L'esponente potr  inoltrare un reclamo direttamente a IVASS anche per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonch  delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis del D.lgs. n. 206/05 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere   possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorit  Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle Parti.

Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potr  rivolgersi all'IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 1.6 - Foro competente e procedimento di mediazione delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 - Responsabilità Civile del Capofamiglia

(sempre operante)

Poste Assicura S.p.A. tiene indenne l'Assicurato e il suo nucleo familiare (l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, come risultanti dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico, in seguito denominati Assicurati) di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e/o lesioni personali;
- danneggiamenti a Cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione pertanto di ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere.

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione vale sino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, con l'applicazione di franchigie, scoperti e Limiti di indennizzo previsti al presente articolo e ai successivi artt. 2.1, 2.2 (qualora le opzioni siano state attivate) e 2.3, fermo restando quanto escluso all'art. 2.7 delle Condizioni di Assicurazione.

L'assicurazione comprende i rischi verificatisi nelle situazioni che seguono:

Nel Tempo Libero:

- a) esercizio di **attività ricreative**, di attività anche dimostrative o competitive di modellismo (anche a motore), di giardinaggio, bricolage, pesca e di hobby in genere, esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo;
- b) fatto colposo in qualità di **pedone o ciclista**;
- c) partecipazione ad **attività sociali o di volontariato**. La garanzia non comprende le attività di carattere sanitario e le mansioni a carattere organizzativo e/o dirigenziale;
- d) esercizio di **sport** in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti, esclusi comunque i seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme (comprese Thai Boxe, Full Contact, Karate e Judo), scalata di rocce, ghiacciai o pareti di allenamento per free climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- e) **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo** esclusivamente se derivante da fatto improvviso e accidentale. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun anno assicurativo, per un importo non superiore a 50.000,00 Euro. Entro l'importo del massimale indicato sono anche assicurate le spese per la bonifica con il limite del 10% dello stesso;
- f) pratica del **campeggio**, incluso l'uso in aree private di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature solo nei casi in cui non vi sia traino o spostamento da parte di mezzi a motore;
- g) proprietà di **armi anche da fuoco** compreso l'uso delle stesse allo scopo di difesa, per il tiro a segno e il tiro a volo, solo nei casi in cui tale uso avvenga nel rispetto della normativa applicabile al caso concreto e alla persona agente, restando sempre e comunque esclusa l'attività venatoria;
- h) **proprietà e uso di natanti** di lunghezza non superiore a 6,50 metri e non azionati a motore nonché di windsurf, purché non dati in noleggio o in locazione e utilizzati nel rispetto della normativa applicabile;
- i) proprietà e uso di veicoli a braccia, giocattoli anche a motore comunque azionati, e **velocipedi**;
- j) utilizzo in qualità di **trasportato di veicoli e natanti** di proprietà altrui, quando in circolazione, per danni arrecati a terzi non trasportati sui medesimi. La garanzia opera a secondo rischio se già prevista specifica copertura nella Polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione. Sono sempre esclusi i danni al veicolo stesso;
- k) **Incendio, Esplosione o Scoppio** che derivi dalla proprietà o uso di Cose dell'Assicurato da parte dell'Assicurato stesso, inclusi i veicoli a motore, che determinino danni a terzi. Il pagamento dell'indennizzo per danni a Cose di terzi, sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 Euro per singolo Sinistro, fino alla concorrenza del 30% del Massimale per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione.

Nella vita in casa o proprietà:

- l) **conduzione della dimora abituale e/o saltuaria** dell'Assicurato, compreso il contenuto ed eventuali dipendenze e aree di pertinenza. Nel caso in cui i locali facciano parte di un Fabbicato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato quale condomino debba

rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico delle parti comuni, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini;**

- m) proprietà e uso di **apparecchi domestici** in genere;
- n) **caduta di antenne e parabole radiotelevisive o per radioamatori, purché installate in modo fisso sul tetto o sui balconi del Fabbricato;**
- o) **caduta accidentale degli alberi** posti negli spazi adiacenti e di pertinenza del Fabbricato;
- p) **spargimento di acqua o di qualsiasi altro liquido quando sia conseguente a:**
 - rottura accidentale, anche se causata da gelo, di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati di proprietà;
 - **occlusione** di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio dei fabbricati di proprietà.

Sono sempre esclusi i danni dovuti a vetustà e difetto di manutenzione degli impianti fissi al servizio del Fabbricato;
- q) **esecuzione di lavori di ordinaria Manutenzione** ai locali della dimora abituale e/o saltuaria che l'Assicurato esegua direttamente, che non richiedano l'impiego di personale specificamente abilitato e per i quali non sia richiesto dalla legge il certificato di collaudo e/o conformità;
- r) comportamenti che accidentalmente determinino quale conseguenza immediata e diretta **interruzione o sospensione totale o parziale, dell'utilizzo di beni nonché di attività di terzi** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- s) **Incendio, Esplosione o Scoppio** che derivi dalla conduzione o proprietà della dimora abituale e/o saltuaria e del suo contenuto che determinino danni a terzi, **inclusi i danni diretti ai beni dei locatari degli immobili di proprietà dell'Assicurato concessi in affitto;**
- t) **committenza di lavori di ordinaria e/o straordinaria Manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione**, rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 e successive eventuali modificazioni integrazioni, limitatamente alla responsabilità come committente per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché:
 - l'Assicurato abbia designato i responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs. 81/2008);
 - i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti e assicurati al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
 - le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria e assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
 - dall'evento siano derivate la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Sono escluse le attività di manutenzione che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall'alto da un'altezza superiore a 2 metri o al rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi.
- u) **somministrazione di cibi o bevande** che causino intossicazione o avvelenamento agli ospiti **quando le conseguenze abbiano comportato il ricovero in un presidio ospedaliero;**
- v) mancata rimozione tempestiva di **ghiaccio e neve dai tetti** e da altre superfici di pertinenza delle dimore di proprietà;
- w) **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo** dovuto alla fuoriuscita di liquidi, **esclusivamente nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi.** Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun anno assicurativo, per un importo non superiore a 50.000,00 Euro. Entro l'importo del massimale indicato sono anche assicurate le spese per la bonifica con il limite del 10% dello stesso;

Il pagamento dell'indennizzo dei danni di cui ai punti r), s) limitatamente alle Cose di terzi e nei casi di proprietà del Fabbricato, nonché di quelli relativi a casi di mera ospitalità presso l'Assicurato, sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 Euro per singolo Sinistro, fino alla concorrenza del 30% del Massimale per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione.

La Società copre altresì la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per i danni derivanti dalla conduzione e proprietà dei locali adibiti a uffici o studi professionali, purché direttamente comunicanti con l'immobile in cui risiede. **Resta sempre esclusa qualsiasi tipo di responsabilità professionale.**

Nel rapporto con gli Addetti ai Servizi Domestici:

- x) responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni causati a terzi **durante lo svolgimento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici e dei Collaboratori familiari in genere, regolarmente assunti;**

- y) azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici e dei Collaboratori familiari in genere ai sensi delle disposizioni di legge;
- z) danni, per morte e lesioni personali (escluse le malattie professionali) da cui sia derivata un'Invalidità permanente **non inferiore al 6%** (in base all'allegato 1 del D.P.R. 1124/65), non indennizzati da tali Istituti, per i quali l'Assicurato sia tenuto ai sensi del Codice Civile.

La Società tiene indenne l'Assicurato purché in regola al momento del Sinistro con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. Sono considerati terzi limitatamente alle lesioni personali o alla morte, gli addetti ai servizi domestici, baby sitter e persone "alla pari" che subiscano infortuni in conseguenza di lavoro o di servizio.

Art. 2.1 - Opzione RC Famiglia

(Opzione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

Laddove operante, oltre a quanto già previsto all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione comprende i danni a terzi derivanti da:

- a) comportamenti dei **figli minori** quando **affidati temporaneamente a persone** non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato, in custodia a titolo gratuito e di cortesia. L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza. Sono comunque esclusi i danni al terzo affidatario e ai suoi familiari conviventi e alle Cose di proprietà o in uso dal minore;
- b) **minori di altri affidati temporaneamente all'Assicurato** a titolo gratuito e di cortesia, comprese le lesioni che possono subire essi stessi. L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza. Sono comunque esclusi i danni all'Assicurato, ai suoi familiari conviventi e alle Cose di proprietà o in uso dal minore;
- c) danni cagionati da figli di età non superiore a 26 anni, non più conviventi in quanto **all'estero per motivi di studio** fermo quanto previsto all'art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione. Limitatamente a USA, Canada e Messico la garanzia è limitata ai danni materiali a persone e Cose, escluso quindi ogni risarcimento per danni a carattere punitivo (cosiddetti punitive o exemplary damages), con l'applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di 1.500,00 Euro;
- d) **conduzione di appartamenti o camere in affitto**, al di fuori del comune di residenza, da parte dei figli di età non superiore a 26 anni non più conviventi per motivi di studio. Limitatamente a USA, Canada e Messico la garanzia è limitata ai danni materiali a persone e Cose, escluso quindi ogni risarcimento per danni a carattere punitivo (cosiddetti punitive o exemplary damages), con l'applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di 1.500,00 Euro;
- e) **eventi accidentali tra fratelli o sorelle di minore età** che causino una lesione corporale tale da determinare uno stato di invalidità permanente da infortunio superiore al 3% valutata secondo la tabella allegata al presente Fascicolo Informativo; solo in tal caso i figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro in deroga a quanto riportato al successivo art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il risarcimento è prestato fino a 50.000,00 Euro per anno assicurativo. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite;
- f) guida di ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola di proprietà dell'Assicurato da parte di **figlio minore regolarmente abilitato alla guida** con riferimento esclusivo ai danni corporali cagionati a terzi trasportati all'insaputa dei genitori. La garanzia opera esclusivamente a secondo rischio se già prevista specifica copertura nella Polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione;
- g) **guida o messa in movimento di veicoli a motore e natanti** di proprietà dell'Assicurato o di terzi da parte di figli minori o incapaci per legge e non abilitati alla guida, avvenuti all'insaputa del genitore.

Le garanzie specificate alle lettere f) ed g) sono operanti:

- per la rivalsa esperita nei confronti dell'Assicurato da Società di Assicurazione (assicuratore della Responsabilità Civile Auto) in caso di eccezioni inopponibili al terzo o dal Fondo di garanzia ai sensi della normativa applicabile e del D.lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni;
- per le richieste di somme eccedenti il Massimale della garanzia di responsabilità civile per i rischi di circolazione o di quello previsto dal Fondo di garanzia;
- limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà di terzi, anche in caso di inesistenza della Polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione;
- limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, solo in caso di esistenza della Polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione e purché sia in regola con il pagamento del relativo Premio. La garanzia opera a secondo rischio se già prevista specifica copertura per fatto di figli minori nella Polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione. Sono sempre esclusi i danni al veicolo stesso.

Art. 2.2 - Opzione RC Animali domestici

(Opzione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

Laddove operante, oltre a quanto già previsto all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione comprende i danni a terzi derivanti da:

- a) **proprietà, possesso e uso di Animali domestici.** Limitatamente ai cani da caccia la garanzia non vale nell'impiego degli stessi nell'attività venatoria;
- b) **custodia e/o temporanea consegna a persone** non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato, a titolo gratuito e di cortesia, **di animali domestici dell'Assicurato.** L'assicurazione è limitata al periodo di sorveglianza custodia e sono sempre esclusi i danni subiti dal custode e/o al consegnatario e ai suoi familiari conviventi;
- c) **custodia e/o temporanea consegna all'Assicurato di Animali domestici di terzi** a titolo gratuito e di cortesia. L'assicurazione è limitata al periodo di sorveglianza o custodia e sono comunque esclusi i danni all'Assicurato e all'animale.

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Animali domestici cani, gatti, altri animali domestici e da cortile, animali da sella, alla condizione che siano tenuti nell'ambito domestico, che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla legge e che gli stessi non siano utilizzati dall'Assicurato per lavoro, anche senza scopo di lucro, o alimentazione. Sono in ogni caso esclusi gli animali esotici.

Art. 2.3 - Franchigia

Ciascun Sinistro verificatosi durante il primo mese di efficacia del Contratto e risarcibile a termini di Polizza verrà indennizzato previa detrazione di una Franchigia fissa e assoluta di 400,00 Euro, che si applica una sola volta per danni derivati da un'unica causa qualunque sia la garanzia o la condizione interessata. Per i mesi successivi al primo, il valore della Franchigia sarà pari a 150,00 Euro che si applicherà una sola volta per danni derivati da un'unica causa qualunque sia la garanzia o la condizione interessata.

Laddove siano previsti eventuali maggiori scoperti posti a carico dell'Assicurato da altre condizioni di Polizza, la Franchigia, di 400,00 Euro il primo mese e di 150,00 Euro nei mesi successivi al primo, non troverà applicazione in aggiunta a questi ultimi.

Art. 2.4 - Variazione delle Opzioni

Il Contraente ha la facoltà di variare la combinazione di Opzioni assicurative prescelta mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite lettera raccomandata a/r a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 Roma

La variazione comporta in ogni caso l'applicazione della tariffa e delle condizioni contrattuali in vigore al momento della variazione stessa.

Art. 2.5 - Persone non considerate terzi

Salvo quanto espressamente previsto, non sono considerati terzi:

- le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, anche quando non conviventi;
- qualsiasi altra persona, parente o affine, con lui stabilmente convivente;
- gli addetti ai servizi domestici ed i Collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a Cose.

Art. 2.6 - Pluralità di Assicurati

La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti in Polizza per ogni Sinistro il quale viene considerato, a tutti gli effetti, unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati.

Art. 2.7- Esclusioni dell'assicurazione di Responsabilità Civile

La garanzia esclude sempre i danni:

- 1) derivanti da atti dolosi degli Assicurati. Restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- 2) derivanti da guerre, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari ed invasioni;
- 3) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche. Sono esclusi i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- 4) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- 5) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 6) derivanti da furto e da rapina;
- 7) a Cose e ad animali di proprietà o in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 8) derivanti dall'esercizio della caccia;
- 9) conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;
- 10) derivanti da sport svolti a livello professionistico, esclusi comunque i seguenti: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme (comprese Thai Boxe, Full Contact Karate e Judo), scalata di rocce, ghiacciai o pareti di allenamento per free climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- 11) derivanti dalla violazione di leggi e regolamenti relativi all'uso di armi;
- 12) derivanti dalla detenzione o da impiego di esplosivi;
- 13) derivati dall'impiego di veicoli e di macchinari da parte di persone non in possesso dei necessari requisiti psicofisici;
- 14) responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), salvo quanto previsto all'art. 2 lettere x), y) e z) delle Condizioni di Assicurazione;
- 15) fatto dei prestatori d'opera;
- 16) derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali, vetustà, corrosione e difetto di manutenzione;
- 17) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- 18) da attività di volontariato a carattere sanitario e/o con mansioni a carattere organizzativo-dirigenziale;
- 19) alle proprietà non in buone condizioni di statica e manutenzione oppure in corso di costruzione;
- 20) dallo svolgimento del servizio di Bed & Breakfast;
- 21) derivanti da lavori di manutenzione di beni di proprietà o detenuti dell'Assicurato, salvo quanto previsto all'art. 2 lettere q) e t) delle Condizioni di Assicurazione;
- 22) conseguenti a deviazioni, alterazioni, interruzioni, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 23) derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, fatto salvo:
 - quanto espressamente precisato all'art. 2 lettera k) delle Condizioni di Assicurazione relativamente ai danni da Incendio, Scoppio, Esplosione di veicoli a motore dell'Assicurato quando siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione, esclusi i danni subiti dai locali di terzi anche se locati all'Assicurato;
 - quanto previsto all'art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione, se attivata l'Opzione RC Famiglia;
- 24) ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e la navigazione di natanti, per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione (legge n. 990 e successive modifiche e integrazioni e normative analoghe nei Paesi esteri);
- 25) provocati dai figli minori a coloro che a qualsiasi titolo li sorvegliano; provocati da minori di terzi in custodia all'Assicurato, se non attivata l'Opzione RC Famiglia di cui all'art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione;
- 26) derivanti dalla proprietà e/o uso di animali, se non attivata l'Opzione RC Animali domestici di cui all'art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione;
- 27) derivanti da inquinamento, salvo quanto previsto all'art. 2 lettere e) e w) delle Condizioni di Assicurazione;
- 28) provocati dall'Assicurato che si trovi in stato di ubriachezza o di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 3 - Tutela legale

(sempre operante)

Avvalendosi di Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia), di seguito denominata **IPA**, per la gestione e liquidazione dei sinistri, Poste Assicura S.p.A. assume a proprio carico gli oneri per la Tutela Legale, compresi quelli non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato e ai soggetti con lui stabilmente conviventi (come risultanti da Stato di Famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico) per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati ai successivi artt. 3.2, 3.3 e 3.4, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e salvo quanto escluso all'art. 3.6 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 3.1 - Spese oggetto di copertura

L'assicurazione comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di Transazione autorizzata da IPA ai sensi dell'art. 4.2.3 delle Condizioni di Assicurazione;

- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere purché scelti in accordo con IPA ai sensi dell'art. 4.2.3 delle Condizioni di Assicurazione;
 - le spese processuali nel processo penale ai sensi dell'art. 535 del Codice di Procedura Penale;
 - le Spese di giustizia;
 - le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati per la risoluzione di controversie garantite in Polizza. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4.2.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 3.2 - Vita Privata

L'assicurazione di Tutela Legale è operante nell'ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:

- 1) esercizio di pretese al **risarcimento danni personali e/o a Cose subiti dall'Assicurato** per Fatti illeciti di terzi;
- 2) controversie nascenti da presunte **inadempienze contrattuali eventualmente derivanti da acquisto di beni** sempreché il valore in lite sia superiore a 100,00 Euro ed inferiore a 52.000,00 Euro;
- 3) controversie relative a **rapporti di lavoro con collaboratori domestici** regolarmente assunti;
- 4) difesa in procedimenti penali per **delitti colposi o contravvenzioni**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 5) **controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali**;
- 6) esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.

Art. 3.3 - Lavoro dipendente

L'assicurazione di Tutela Legale è operante nell'ambito della vita lavorativa dell'Assicurato, **in qualità di lavoratore dipendente**, esclusivamente per i seguenti casi:

- 1) esercizio di pretese al **risarcimento danni personali e/o a Cose subiti dall'Assicurato** per Fatti illeciti di terzi;
- 2) esercizio di **azioni che l'Assicurato intende far valere in quanto alle dipendenze di terzi**. A parziale deroga dell'art. 3.6 punto 4) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia opera per i pubblici dipendenti anche in sede amministrativa per i ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR);
- 3) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- 4) difesa in **procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni** inerenti le mansioni svolte. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Sono escluse le professioni mediche, qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione.

Art. 3.4 - Immobile

L'assicurazione di Tutela Legale è operante per le controversie relative alla proprietà e/o conduzione della dimora di residenza dell'Assicurato. Le garanzie valgono per sostenere l'esercizio di azioni finalizzate all'ottenimento della condanna al risarcimento per danni a persone e/o a Cose derivanti da Fatti illeciti di terzi.

Sono escluse le controversie derivanti o connesse alla locazione e ai diritti reali relativi all'immobile o parti di esso e le controversie di natura condominiale.

Art. 3.5 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del Sinistro

La garanzia è prestata per le controversie verificatesi nel periodo di validità dell'assicurazione e nei dodici mesi successivi alla cessazione dell'assicurazione stessa.

In ogni caso il fatto generatore del Sinistro deve essere insorto:

- durante il periodo di validità della Polizza se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali di procedimenti penali;
- trascorso un mese dalla decorrenza della Polizza, ma solo con riferimento alla prima sottoscrizione e non per gli eventuali successivi rinnovi, in tutte le restanti ipotesi.

Ai fini della presente assicurazione, il fatto generatore del Sinistro si considera insorto:

- nel caso esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui una delle Parti abbia o avrebbe iniziato a violare norme di legge di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che al momento della stipulazione dell'assicurazione

fossero stati già disdetti da una delle Parti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle Parti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- a. le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- b. procedimenti anche di natura diversa dovuti al medesimo evento-fatto;

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

In caso di vertenza tra più persone assicurate, la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato indicato in Polizza.

Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela Legale sul medesimo rischio coperto dalla presente Polizza, la garanzia prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Art. 3.6 - Esclusioni dell'assicurazione di Tutela Legale

Le garanzie di Tutela Legale non sono valide per:

- 1) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 2) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del Sinistro e per ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
- 3) vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 4) controversie in materia fiscale e amministrativa;
- 5) fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, insurrezioni, operazioni militari, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- 6) vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- 7) controversie di natura contrattuale nei confronti di Poste Assicura S.p.A., del Gruppo Poste Italiane e di IPA;
- 8) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili o di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla normativa applicabile e al D.lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni (ad eccezione di quanto previsto all'art. 3.2 al punto 6) delle Condizioni di Assicurazione;
- 9) fatti dolosi delle persone assicurate;
- 10) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- 11) qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- 12) qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- 13) controversie relative a contratti di concessione dei locali a terzi a titolo gratuito, oneroso (es. locazione) o in qualsiasi altra forma; controversie relative a diritti reali relativi ad immobili o parte di essi e controversie di natura condominiale;
- 14) contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- 15) controversie relative a sinistri causati da impiego di sostanze radioattive;
- 16) controversie per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato.

Art. 4 - Denuncia e liquidazione dei Sinistri

Art. 4.1 - Responsabilità Civile

Art. 4.1.1 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve fare denuncia scritta e inoltrarla con lettera raccomandata a/r a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 Roma**

entro 3 giorni da quando si è verificato il sinistro o ne ha avuto conoscenza, precisandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno. L'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro allegato al presente Fascicolo.

Poste Assicura S.p.A. si riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell'evento, documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell'Assicurato rispetto alle persone e i beni coinvolti nel Sinistro.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Gli Assicurati sono responsabili verso Poste Assicura S.p.A. di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo e al successivo art.4.1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa non sarà tenuta ad adempiere alle prestazioni contrattuali, ove risulti che gli Assicurati abbiano agito in connivenza con i danneggiati o ne abbiano favorito le pretese.

Art. 4.1.2 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

Poste Assicura S.p.A. può assumere a nome degli Assicurati, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione degli Assicurati e di tutti i diritti e azioni spettanti agli Assicurati stessi. Sono a carico di Poste Assicura S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno a cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e gli Assicurati in proporzione del rispettivo interesse.

Poste Assicura S.p.A. non riconosce peraltro le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.

Art. 4.1.3 - Criteri di risarcimento per l'Invalidità permanente dei figli minori

In merito alla garanzia di cui all'art. 2.1 lettera e) delle Condizioni di Assicurazione, la valutazione dell'Invalidità permanente viene effettuata secondo la tabella di cui all'allegato del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (allegata al presente Fascicolo Informativo).

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'Invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate vengono ridotte tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella tabella sopra citata, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro indipendentemente dalla sua professione.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Poste Assicura S.p.A. corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per Invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Art. 4.2 - Tutela Legale

Art. 4.2.1 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve fare denuncia scritta e inoltrarla con lettera raccomandata a/r a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 Roma**

entro 10 giorni da quando si è verificato o ne ha avuto conoscenza. L'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro allegato al presente Fascicolo.

In ogni caso deve far pervenire notizia di ogni atto notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo contemporaneamente alla denuncia del Sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, IPA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Poste Assicura S.p.A. e/o con IPA.

Art. 4.2.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

In caso di denuncia di Sinistro l'Assicurato è tenuto a:

- informare immediatamente in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 4.2.3 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, IPA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, nel caso in cui le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini di cui all'art. 4.2.1 che precede.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarla che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di IPA, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con IPA.

Poste Assicura S.p.A. o IPA non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Poste Assicura S.p.A. o IPA, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 4.2.4 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a Poste Assicura S.p.A. o a IPA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ProntoPoste Protezione MultiRC

Modulo di Denuncia Sinistro

(apporre una crocetta sulla voce interessata)

☐ Responsabilità Civile

☐ Tutela Legale

Il presente Modulo è da spedire:

- a mezzo raccomandata a/r a: **Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma**, oppure

- a mezzo fax al numero: **06.54.92.44.75**

Polizza N°

Dati del Contraente/Assicurato

Cognome Nome

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo C.A.P.

Comune Prov

Recapito telefonico Indirizzo e-mail

È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali)?

Dati dei Danneggiati / Controparti

Nominativi:

Recapiti:

Esiste un rapporto di parentela tra l'Assicurato e il danneggiato/controparte (se sì quale)?

Dichiarazioni riguardanti il Sinistro

Data del Sinistro:/...../.....

Luogo in cui si è verificato (comune, provincia, località)

Descrizione particolareggiata e circostanziata dell'avvenimento

Descrizione lesioni alle persone e danni materiali

Si è verificato un intervento delle Forze dell'Ordine? (se sì di quali - Polizia, Carabinieri, Vigili)?

.....

Scelta del Legale (solo per la garanzia *Tutela Legale*)

☐ Lascio a Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia) la scelta del Legale

☐ Qualora la vertenza non venga definita stragiudizialmente, dichiaro sin d'ora di scegliere il Legale di seguito indicato (che secondo le Condizioni Generali di Assicurazione deve risiedere nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia):

.....

Documentazione allegata

.....

.....

.....

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI

Preso atto dell'Informativa privacy per la liquidazione sinistri, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali sensibili per la gestione e liquidazione del Sinistro.

Firma dell'Assicurato (o di chi ne fa le veci).....

Modalità di pagamento (barrare con "x" la modalità prescelta):

☐ Accredito sul C/C dell'Assicurato N° IBAN

☐ Accredito sul Libretto di Risparmio Postale dell'Assicurato (Libretto N°)

☐ Assegno intestato all'Assicurato

Data/...../.....

Firma dell'Assicurato

Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

Lesione	Indennità	
	a destra	a sinistra
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi	40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)	---	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità	---	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo omeroale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle ultime due falangi del medio	8%	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo	8%	

Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

Lesione	Indennità	
	a destra	a sinistra
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75° :		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40%	35%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attività di lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al Sinistro e quelle del Sinistro al destro.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus perduto Indennizzo dell'occhio	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note:

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
con visus corretto di 6/10	21%
con visus corretto di 5/10	24%
con visus corretto di 4/10	28%
con visus corretto di 3/10	32%
con visus corretto inferiore a 3/10	35%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Pagina intenzionalmente lasciata in bianco

Poste Assicura S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: posteassicura@pec.poste-assicura.it • www.poste-assicura.it • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA n. 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.



Per informazioni:



800.13.18.11



infoclienti@poste-assicura.it

Posteassicura
GruppoAssicurativoPostevita

Gruppo **Posteitaliane**